

TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. r.g. .../2020, pendente

tra

E.L. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...

ricorrente

e

INPS elettivamente domiciliato presso VIA ...00100 ROMA rappresentato e difeso dall'avv. ...giusta
procura in atti

resistente

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra L.E., adiva il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di aver richiesto all'INPS, con domanda del 14.10.2019, la costituzione della pensione di reversibilità, quale figlia inabile della defunta C.M. pensionata INPS CAT. VO n. (...), dalla quale, al momento della morte, in data 02.05.2019, si trovava nella condizione di dipendenza economica, in qualità di figlio invalido con totale e permanente inabilità lavorativa.

In particolare, la ricorrente sosteneva di essere affetta da gravi infermità psicofisiche (cardiopatologia ipertensiva, insufficienza renale cronica, artrite reumatoide ed altre) e di essere titolare di pensione di invalidità civile al 100%.

L'INPS respingeva la predetta domanda in quanto la ricorrente non risultava a carico del genitore al momento del decesso.

Il ricorso presentato al Comitato Provinciale restava senza esito alcuno e, la ricorrente chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale accertarsi e dichiararsi il suo diritto alla pensione di reversibilità con conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione della pensione nella misura e con la decorrenza di legge.

Si costituiva in giudizio l'INPS, il quale, dedotto il mancato riconoscimento della prestazione perché la L. non risultava a carico della dante causa, e comunque, non emergendo alcun inequivoco elemento per apprezzare la sua dipendenza economica dalla stessa (essendo la ricorrente titolare di pensione di invalidità civile ex art. 12 L. n. 118 del 1971) deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale, nella persona del Dott. D.R.G., al fine di valutare la sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto alla relativa prestazione previdenziale richiesta.

Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo deposito di note di trattazione scritta.

Il ricorso non è fondato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ricorda che l'art. 13 L. n. 218 del 1952, come modificato dall'art. 22 L. n. 903 del 1965, stabilisce che *"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa"*.

Ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione è quindi necessario verificare che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.

Va anche sottolineato che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale

accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore." (Cass. Sez. L nn. 9237 del 13/04/2018, n. 3678 del 14/02/2013; n. 22738 del 04/10/2013).

Nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato, in primo luogo, il requisito della vivenza a carico della madre al momento della morte di questa, avendo, tra l'altro prodotto agli atti, a dimostrazione della sua dipendenza economica dalla genitrice, esclusivamente un atto notorio.

Né del resto dall'entità dei redditi dichiarati nella domanda amministrativa potrebbe evincersi in modo inequivoco che la stessa dipendesse economicamente da taluno (e pertanto neppure dalla madre), non essendovi alcun riscontro di dazioni di denaro in suo favore ed essendo la stessa titolare di prestazione di pensione di invalidità civile (100%) come del resto dichiarato nello stesso ricorso introduttivo.

È appena il caso di sottolineare che neppure con riferimento al requisito della invalidità è stata fornita, dalla ricorrente, inequivoca prova e le risultanze dell'espletata CTU fanno propendere per considerazioni contrarie a tale pretesa.

E' bene precisare che l'art. 8 della L. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonchè della pensione di reversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della L. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. Sez. L -Ord. n. 8678 del 09/04/2018).

L'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della L. 12 giugno 1984, n. 222) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (Cass. sez L. sent n. 21425/2011).

Proprio in considerazione ai suddetti presupposti nella relazione peritale depositata in atti dal Dott. G.D.R. si legge che "la Sig.ra L. non possedeva questo requisito sanitario, a quanto risulta dall'esame obiettivo effettuato e dall'analisi finale dalla documentazione agli atti, al momento del decesso della de cuius, potendo anche accedere per l'inserimento lavorativo alle categorie protette indicate dalla L. n. 68 del 1999 per gli invalidi civili. Se è vero che tale possibilità non appare all'età e nelle condizioni familiari del ricorrente di agevole conseguimento, il che può dispiacere sul piano umano,

il decreto legislativo sulla reversibilità è quello indicato dagli articoli delle L. n. 222 del 1984 e L. n. 903 del 1965 sopra riportati e va applicato con rigorosa precisione, trattandosi di una richiesta di reversibilità "a tout jamais" in favore di un figlio superstite di una pensione che lo Stato aveva inteso erogare per il lavoro prestato ed i contributi versati da un'altra persona e che, senza il riscontro delle stringenti condizioni sanitarie richieste dalla legge, non può certo passare, come fosse parte di un personale asse ereditario, nella disponibilità dell'erede costituita dalla defunta beneficiaria".

Al quesito formulato dal Giudice ed a conclusione delle proprie osservazioni il CTU ha risposto che la Sig.ra L. non risulta in possesso né lo era al momento del decesso della genitrice dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 8 della L. n. 222 del 1984 per il diritto alla reversibilità della pensione della de cuius C.M. quale figlia superstite ai sensi della L. n. 903 del 21 luglio 1965.

Alla luce delle suesposte emergenze, non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti di legge per il diritto azionato dalla ricorrente, la domanda deve essere respinta.

Sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c. per la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.

Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'INPS.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:

1. - rigetta il ricorso;

2. - dichiara irripetibili le spese di lite.

Pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell'Inps.

Conclusione

Così deciso in Tivoli il 19 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2022.